Comune di SESTO AL REGHENA

Provincia di Pordenone

RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2021

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.
Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.
Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.
In particolare l'art. 151 TUEL dispone al comma 6°: "*Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*".
L'art. 231 inoltre specifica: *la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";*
La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

- Il Conto del Bilancio
- Lo Stato Patrimoniale
- Il Conto Economico
- La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di

programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di SESTO AL REGHENA

Provincia di Pordenone

IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.
L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Gli Organi Istituzionali
Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

LO SCENARIO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei profili relativi alle caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

Il territorio del Comune di Sesto al Reghena è di circa 40 Kmq ed è dislocato oltre che nel Capoluogo anche in frazioni: Bagnarola, Ramuscello e Marignana, non meno importanti anche per densità abitativa. L'estensione di un territorio comporta una serie di "attenzioni" non solo rivolte alla gestione dello stesso ma anche alla complessità nel garantire standard qualitativi e quantitativi molto importanti (scuole, impianti sportivi, ecc), se pensiamo che, esso comprende anche la gestione di corsi d'acqua, di strade Regionali e Provinciali, oltre che la manutenzione del verde e con esso l'ambiente oltre che a garantire una serie di servizi presenti spesso oltre che nel Capoluogo anche nelle distinte frazioni.

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GLI ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	31/12/2021
Consorzi	**nr.**	1
Unione di comuni	**nr.**	**0**
Società di capitali	**nr.**	4
Concessioni	**nr.**	**0**

LE SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Oneri per l'ente
Ambiente Servizi spa	**www.ambienteservizi.net**	***4,5679862%***	**0,00**
Livenza Tagliamento Acque spa	**www.lta.it**	***2,763%***	**0,00**
ATAP spa	**www.atap.pn.it**	***0,567%***	**0,00**
G.S.M. spa	**www.gsm.it**	***0,40%***	**0,00**

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
NOTA INTEGRATIVA

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione. E' doveroso premettere che l'anno 2021, così come il 2020, è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19, che ha fortemente inciso su tutta la gestione, con riflessi pesanti sulle attività comunali e, di conseguenza, sui risultati evidenziati nel rendiconto.

1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.
Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.
Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2484939,95	2442298,84	0,982840185
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2478839,11	2307945,63	0,931059067
TITOLO 3	Entrate extratributarie	686268,09	632364,70	0,921454326
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	3259287,05	2427397,28	0,74476327
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	960000	1054000,00	1,097916667
TITOLO 6	Accensione prestiti	960000	1054000,00	1,097916667
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0,00	#DIV/0!
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1501000	692617,01	0,461437049
	TOTALE TITOLI	**12330334,20**	**10610623,46**	0,860530079

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	5516658,5	4574872,50	83%
TITOLO 2	In conto capitale	4201703,84	1430669,41	34%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie	960000	1054000,00	110%
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	743219,35	728378,00	98%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0,00	#DIV/0!
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1501000	692617,01	46%
	TOTALE TITOLI	**12922581,69**	**8480536,92**	

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2458432,29	2442298,84	99%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2659498,05	2307945,63	87%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	680125,02	632364,70	93%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2923010,83	2427397,28	83%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1054000	1054000,00	100%
TITOLO 6	Accensione prestiti	1054000	1054000,00	100%
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0,00	#DIV/0!
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1581000	692617,01	44%
	TOTALE TITOLI	**12410066,19**	**10610623,46**	

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	5804281,91	4574872,50	79%
TITOLO 2	In conto capitale	4795895,17	1430669,41	30%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie	1054000	1054000,00	100%
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	728378	728378,00	100%
TITOLO 5	tesoriere/cassiere	0	0,00	#DIV/0!
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1581000	692617,01	44%
	TOTALE TITOLI	**13963555,08**	**8480536,92**	

1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.9 del 12.3.2021.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC/GC)	numero	data	Descrizione	Eventuale ratifica (indicare estremi delibera CC)
G.C.	27	25.2.2021	Riaccertamento ordinario dei Residui al 31.12.2021	Approvata con il Rendiconto di gestione 2021
G.C.	29	25.3.2021	Variazione di urgenza	C.C. n. 13 del 18.5.2021
C.C.	17	18.5.2021	Variazione al bilancio	
G.C.	59	16.6.2021	Variazione d'urgenza	C.C. n. 20 del 30.6.2021
C.C.	25	30.7.2021	Salvaguardia equilibri di bilancio e variazione al bilancio	
C.C.	35	6.10.2021	Variazione al Bilancio	
G.C.	101	6.10.2021	Variazione d'urgenza	C.C. n. 38 DEL 29.11.2021
G.C.	113	4.11.2021	Variazione d'urgenza	C.C. n. 39 del 29.11.2021
G.C.	130	29.11.21	Variazione d'urgenza	C.C. n. 46 del 29.12.2021
G.C.	136	6.12.2021	Variazione di cassa	C.C. n. 45 del 29.12.2021

Le variazioni apportate ai sensi dell'art. 175, comma 5quater, del D. Lgs. 267/2011 e succ.

mm. ed ii dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, come da Regolamento comunale di contabilità, sono state effettuate con i seguenti provvedimenti:

- determinazione n. 97 del 18.3.2021 – art. 5quater lettera a);
- determinazione n. 148 del 9.4.2021 – art. 5 quater lettera c);
- determinazione n. 187 del 3.5.2021 – art. 5quater lettera a);
- determinazione n. 280 del 21.6.2021 – art. 5quater lettera a);
- determinazione n. 307 del 12.7.2021 – art. 5quater lettera c);
- determinazione n. 479 del 18.10.2021 – art. 5quater lettera a).
- determinazione n. 756 del 29.12.2021 – Variazione di esigibilità al 31.12.2021;

Comunicate alla Giunta Comunale con i seguenti provvedimenti:
- G.C. n. 28 del 25.3.3031;
- G.C. n. 34 del 12.4.2021;
- G.C. n. 43 del 10.5.2021;
- G.C. n. 65 del 21.6.2021;
- G.C. n. 70 del 12.7.2021;
- G.C. n. 104 del 18.10.2021;
- G.C. n. 2 del 18.1.2022 – Comunicazione della variazione di esigibilità al 31.12.2021.

Nessuna variazione per prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20.4.2022 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2021.

Nel corso del 2021 è stato applicato risultato di amministrazione per complessivi € 918.979,43, così suddivisi:

-parte corrente € 82.511,88;

- parte investimenti € 836.467,55.

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3116071,32
RISCOSSIONI	(+)	893181,45	7636902,70	8530,84,15
PAGAMENTI	(-)	793538,73	6440661,07	7234199,80
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4411955,67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4411955,67
RESIDUI ATTIVI	(+)	313183,42	2973720,76	3286904,18
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	120930,21	2039875,85	2160806,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			79431,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2298633,37
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICE	(=)			**3159988,54**

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	1.725.123,47	2.259.691,47	2.385.811,50	2.375.837,07	3.159.988,54
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	1.725.123,47	2.259.691,47	2.385.811,50	2.375.837,07	3.159.988,54

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) NON APPLICATO	(+)	2.375.837,07
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+/-)	215.631,09
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(-)	181.989,63
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		**2.773.457,79**

GESTIONE DI COMPETENZA		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) APPLICATO	(+/-)	918979,43
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	634509,46
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	10610623,46
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	8480536,92
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	2378065,25
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		**386.530,75**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		**3.159.988,54**

Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente:

Miglioramenti		
per maggiori accertamenti di residui attivi		235.952,22
per economie di residui passivi		1.989,63
		237.941,85
Peggioramenti		
per eliminazione di residui attivi		
SALDO della gestione residui		**237.941,85**

Le economie e i maggiori accertamenti conseguiti tra i residui attivi sono state realizzate nei seguenti titoli di entrata:		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	235.126,66
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	825,56
TITOLO 3	Entrate extratributarie	-5.543,89
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
TITOLO 6	Accensione prestiti	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	-14.777,24
		215.631,09
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:		
TITOLO 1	Correnti	118.979,72
TITOLO 2	In conto capitale	49.057,42
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	13.952,49
		181.989,63

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	106.961,24
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	
Entrate correnti (Titolo I II e III)	5.382.609,17
Avanzo applicato alla spesa corrente e al rimborso di prestiti	*82.511,88*
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06)	545.131,43
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	
TOTALE RISORSE CORRENTI	**6.117.213,72**
Spese titolo I	4.574.872,50
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	728.378,00
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	79.431,88
Fondo anticipazione di liquidità	
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	**5.382.682,38**
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	**734.531,34**
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	4.535.397,28
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (-)	1054000
Entrate Titolo VI destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06) (-)	545.131,43
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	527.548,22
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	*836.467,55*
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	4.300.281,62
Spese Titolo II	1.430.669,41
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale (-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 (-)	
Spese Titolo III.01	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	2.298.633,37
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	**3.729.302,78**
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE	**570.978,84**
3) LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI	
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (+)	1054000
Spese Titolo 3.02 3.03 3.04	1054000
AVANZO EFFETTIVO MOVIMENTAZIONE FONDI	**0,00**
RISULTATO DI COMPETENZA	
Gestione Corrente	734.531,34
Gestione Capitale	570.978,84
Gestione Fondi	0,00
TOTALE	**1.305.510,18**

Si rappresenta inoltre l'equilibrio anche con riferimento alle due nuove componenti,

introdotte con il D.M. 01/08/2019.

W1/EQUILIBRIO DI BILANCIO	1305510,18
Risorse accantonate stanziate nel 2021	**7.794,39**
Risorse vincolate nel bilancio	**411.746,15**
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	**885.969,64**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	**885.969,64**

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	3159988,54
Parte accantonata [3]	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/1272021 [4]	518592,41
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) [5]	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	5000,00
Altri accantonamenti	33870,89
Totale parte accantonata (B)	**557463,30**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	361610,26
Vincoli derivanti da trasferimenti	522737,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	13302,77
Altri vincoli	97350,07
Totale parte vincolata (C)	**995000,56**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	**4594,70**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**1602929,98**
(Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)	

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione all'1 gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2021, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2022 e successivi.

A) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità e' effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

A1) Fondo anticipazione liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.
Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.
Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.
Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:
- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, al D.L. n. 66/2014 e al D.L. n. 78/2015;

- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nel corso del 2020 la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2020 ha dichiarato illegittimo l'accantonamento delle risorse ricevute come anticipazioni di liquidità al fondo crediti di dubbia esigibilità: pertanto il D.L. 162/2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni, mediante una diversa regolamentazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato incostituzionale anche l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede quindi che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

A decorrere dal 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La suddetta quota e' iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Sulla modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità è intervenuta la commissione *Arconet* con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

A2) Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrato in vigore a pieno regime dal 2018, ed ha previsto un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017.

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica,

compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
Tale fondo:
- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.
Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.
L'articolo 10, comma 6-bis del Dl 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente non ha l'obbligo di procedere con l'accantonamento delle somme a titolo di fondo perdite.
L'ente non ha accantonato nessun stanziamento in quanto nell'ultimo triennio le società partecipate hanno presentato un bilancio con un utile di esercizio.

A3) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)
La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non e' possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale e' stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Con riferimento ai fondi provenienti dagli esercizi precedenti, si elencano le riduzioni registrate, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati, nonché, con riferimento alle entrate di competenza dell'esercizio, le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti, alla luce di quanto

sopra ed in relazione all'istruttoria compiuta dai singoli Responsabili dei Servizi. L'accantonamento complessivo del fondo per le passività potenziali risulta essere congruo ed è stato calcolato in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere.

A4) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.
Fino all'esercizio 2018 compreso era prevista la possibilità di calcolare l'accantonamento al FCDE secondo il cosiddetto metodo semplificato: a decorrere dal rendiconto 2019, tuttavia, tale accantonamento può essere calcolato esclusivamente secondo il metodo ordinario: l'eventuale maggiore disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario può essere ripianato in quote costanti, in non più di quindici annualità, dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, inserito in sede di conversione. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente.
L'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.
Il comune di Sesto al Reghena non ha adottato tale facoltà.

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad **€ 518.592,41.**

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Breve descrizione	Capitolo entrata			Residui attivi totali Entrata 2021		Accantonamento effettivo
Recup. ICI	23			16.243,45		€ 16.243,45
Recup. IMU	26			138.742,23		138.742,23
Recup. TASI	46			29.629,00		29.629,00
Recup. TARI	50-55			212420,41		212420,41
TOSAP	66			450		450
Recup. COSAP	321			1461		1461
Sanz. C.d.s.	333-330 - 335			63.598,41		63.598,41
Proventi beni Ente	344			6.000,00		6.000,00
Mensa Ruoli	359			6924,8		6924,8
Recup. Serv. Mensa	360			29712,77		29712,77
Trasporto scol. Recu	361			3.490,25		3.490,25
Ruolo Trasp. Scolast	362			1.325,00		1.325,00
Recup. Smalt. Ferros	756			8.595,09		8.595,09
TOTALE				**518.592,41**		**518.592,41**

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

A5) Altri accantonamenti

Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:
Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente (periodo 2019-2021) e dei dirigenti (periodo 2019-2021), il cui contratto per il periodo 2016-2018 è stato sottoscritto in data 17/12/2020.
Si evidenziano gli accantonamenti registrati nel risultato di amministrazione:
Personale dipendente:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2020	€ 27.137,50
Utilizzi nel 2021	€ 0,00
Accantonamento riferito all'anno 2021	€ 0,00
Totale	€ 27.137,50

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alle percentuali stabilite dalla legge in proporzione al personale in servizio, così come stimati dal competente ufficio.

Indennità di fine mandato
Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non e' possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2020	€ 3.939,00
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2021 (in caso di fine mandato)	€ 0,00
Accantonamento riferito all'anno 2021	€ 2.794,39
Totale	€ 6.733,39

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione all'indennità annuale del sindaco, tenuto conto dell'incremento previsto dal D.G.R. n. 1164 del 23.7.2021 che ha disposto: L.R. 18/2015, art, 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità di funzione e di presenza, nonché ai rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli Amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva".

Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC): L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.
L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.
Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.
Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.
Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.
Nel corso del 2020 il Comune di Sesto al Reghena era stato rispettoso delle condizioni poste dalla normativa, pertanto non aveva dovuto stanziare il FGDC nel bilancio di previsione 2021: conseguentemente non occorre prevedere l'accantonamento al fondo a garanzia dei debiti commerciali nell'ambito del risultato di amministrazione 2021, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 7.2.2022.

B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Non è più possibile, come avvenuto in sede di rendiconti per gli anni 2019 e 2020, svincolare le quote di avanzo vincolato riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili

B1) Sanzioni codice della strada (art. 208, L. 285/92):
Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, al totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

B2) Sanzioni codice della strada (art. 142 comma 12bis, L. 285/92),

Ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni), sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, con esclusione delle strade in concessione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30/12/2019 relativo all'approvazione dei modelli di relazione per certificare tali incassi, con le relative modalità di adempimento (si precisa che la certificazione in questione riguarda le

somme incassate, mentre nella presente relazione si evidenziano le somme accertate).

B3) Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili: come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
L'entrata accertata in entrata al Titolo IV non si riferisce ad una alienazione di beni ma ad una movimentazione contabile da una donazione fatta al Comune di un immobile che però è stata iscritta in entrata e spesa per la movimentazione ai fini della contabilità economico-patrimoniale e pertanto nessuna quota è stata poi vincolata secondo le vigenti disposizioni di legge.

B4) Entrate da permessi di costruire.
La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.
Pertanto a decorrere dall'esercizio 2018 tale tipologia di entrata deve essere considerata a natura vincolata e non destinata.
Si evidenzia che l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni 2020 e 2021 di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2021 non è stata applicata al bilancio.

Al 31/12/2021, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 24.778,21 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B6) vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti:

L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 13 del DL 4/2022 (Sostegni-ter), potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2022.

Il medesimo articolo 13 prevede la presentazione di una certificazione sull'utilizzo dei fondi Covid-19 attribuiti e non spesi nel 2022, da presentarsi entro il 31/05/2023.

Con riferimento alle somme attribuite e non spese nel 2021 e confluite nel risultato di amministrazione, il modello di certificazione è stato approvato con DM n. 273932 del 28 ottobre 2021.

In ordine al trattamento dei diversi ristori nell'ambito del risultato di amministrazione, si richiamano i chiarimenti intervenuti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare:

Faq n. 38 del 8 aprile 2021 - Area pareggio di bilancio: "*Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione.*

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti";

Si richiamano inoltre le ulteriori faq presenti sul sito del Ministero - Area pareggio di bilancio per il corretto trattamento delle diverse componenti della quota vincolata in questione.

Oltre al vincolo per il fondo funzioni fondamentali è stato inserito anche la quota non utilizzata nell'esercizio 2021 dei fondi TARI che sono riportati a differenza dell'anno 2020 come "ristori di spesa" e pertanto rientrano tra i vincoli di legge.

B7) Vincoli stabiliti dai principi contabili

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 .

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono

costituiti, a titolo esemplificativo, da:
1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo e' destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Si riportano pertanto gli approfondimenti con cui sono determinati i rispettivi vincoli previsti dal principi contabili.

RIEPILOGO FONDI VINCOLATI (B) – Elenco A2

Vincoli stabiliti dalla legge	€	361.610,26
Altri vincoli	€	97.350,07
Vincoli per trasferimenti correnti	€	522.737,46
vincoli per trasferimenti in conto capitale		
Vincoli da indebitamento		
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€	13.302,77
Totale	**€**	**995.000,56**

C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Al 31/12/2021, la somma destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, ammonta complessivamente ad € 4.594,70 (Elenco A3 allegato al conto del bilancio).

D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Si segnala che, in relazione all'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19, il D.L. 18 del 17/03/2020, all'art. 109 comma 2, ha disposto, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2 TUEL, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad **€1.602.929,98.**

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI VINCOLATI (A)	€	995.000,56
FONDI ACCANTONATI (B)	€	557.463,30
FONDI DESTINATI (C)	€	4.594,70
FONDI LIBERI (D)	€	1.602.929,98
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (E)	**€**	**3.159.988,54**

1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2021 sono:
- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebrica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	106.961,24
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.382.609,17
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	545.131,43
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.574.872,50
'- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		82.511,88
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	*79.431,88*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	728.378,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**652.019,46**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	82.511,88
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**734.531,34**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	**7.794,39**
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	**198.015,07**
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	**528.721,88**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**528.721,88**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	836.467,55
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	527.548,22
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.535.397,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	545.131,43
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	1.054.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.430.669,41
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	*2.298.633,37*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
'E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		**570.978,84**
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	**213.731,08**
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**357.247,76**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**357.247,76**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	1.054.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	1.054.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**1.305.510,18**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		**7.794,39**
Risorse vincolate nel bilancio		**411.746,15**
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**885.969,64**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**885.969,64**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		**734.531,34**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N [(1)]	(-)	7.794,39
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[(2)]	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio [(3)]	(-)	198.015,07
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**528.721,88**

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).
Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.
Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.
Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

1.5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2021				**3.116.071,32**
Riscossioni	+	893.181,45	7.636.902,70	8.530.084,15
Pagamenti	-	795.538,73	6.440.661,07	7.234.199,80
FONDO DI CASSA risultante				**1.295.884,35**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2021				**4.411.955,67**

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2021 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2020, in € 285.800,30.

Si dettaglia l'andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:

			FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	**3.116.071,32**
Titolo	**ENTRATE**	**Riscossioni residui**	**Riscossioni competenza**	**Totale riscossioni**
I	Tributarie	693.238,18	2.072.426,87	2.765.665,05
II	Trasferimenti	5.439,79	2.280.448,56	2.285.888,35
III	Extratributarie	130.652,90	499.990,11	630.643,01
IV	Entrate in c/capitale	61.643,91	2.101.054,97	2.162.698,88
V	attività finanziaria			0,00
VI	Accensione di prestiti			0,00
VII	Tesoreria			0,00
IX	partite di giro	2.206,67	682.982,19	685.188,86
	TOTALE	**893.181,45**	**7.636.902,70**	**8.530.084,15**

Titolo	**SPESE**	**Pagamenti residui**	**Pagamenti competenza**	**Totale pagamenti**
I	Correnti	696.709,15	3.948.245,86	4.644.955,01
II	In conto capitale	89.696,75	1.081.128,86	1.170.825,61
III	Per incremento attività			0,00
IV	Rimborso Prestiti		728.378,00	728.378,00
V	Chiusura anticipazioni			0,00
VII	partite di giro	7.132,83	682.908,35	690.041,18
	TOTALE	**793.538,73**	**6.440.661,07**	**7.234.199,80**
			FONDO DI CASSA risultante	**4.411.955,67**

L'anticipazione di Tesoreria:

Durante l'esercizio 2021 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

1.6 La Gestione dei Residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2021, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.
Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019 ha modificato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida

costituzione del fondo medesimo: in particolare è stata prevista la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione: tale nuova modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

Il D.L. n. 41/2021 ha previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; il successivo decreto MEF del 14/07/2021 ha previsto che contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, si proceda al riaccertamento straordinario dei residui attivi al 31 dicembre 2021, attraverso:

a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione;

b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);

d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati all'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

La revisione dei residui è avvenuta con il provvedimento della Giunta Comunale n. 43 del 20.4.2022.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Tit.	ENTRATE	precedenti al 2017	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
I	Tributarie	29311,04	54491,85	49.356,24	450	70.617,46	369.871,97	574.098,56
II	Trasferimenti					39.272,11	27.497,07	66.769,18
III	Extratributarie	32.020,36	11.837,88	4.049,22	10.684,90	9.563,71	132.374,59	200.530,66
IV	Entrate in c/capitale						326.342,31	326.342,31
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria						1054000	1.054.000,00
VI	Accensione di prestiti						1054000	1.054.000,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria							0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro				106,91	1.422,04	9.634,82	11.163,77
	TOTALE	**61.331,40**	**66.329,73**	**53.405,46**	**11.241,81**	**120.875,32**	**1.919.720,76**	**3.286.904,48**

Titolo	SPESE	precedenti al 2017	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
I	Correnti			650,00	11.820,57	80.937,15	626.626,64	720.034,36
II	In conto capitale					400,58	349.540,55	349.941,13
III	Per incremento attività finanziarie						1054000	1.054.000,00
IV	Rimborso Prestiti							0,00
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	825,92			6.341,91	19.954,08	9.708,66	36.830,57
	TOTALE	**825,92**	**0,00**	**650,00**	**18.162,48**	**101.291,81**	**2.039.875,85**	**2.160.806,06**

Si precisa che i Residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni sono riferiti a crediti per imposte e tasse e per sanzioni al codice della strada (inclusi i ruoli dei periodi di riferimento) per i Residui passivi trattasi di uscite per partite di giro.

1.7 Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2021, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione definitiva 2021	Rendiconto 2021	% Scost.
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.459.037,59	2.375.395,68	2.484.939,95	2.458.432,29	98,93%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.603.060,02	3.236.548,19	2.478.839,11	2.659.498,05	107,29%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	667.729,88	462.197,64	686.268,09	680.125,02	99,10%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.810.064,92	1.663.600,44	3.259.287,05	2.923.010,83	89,68%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		528,41	960000	1054000	109,79%
Titolo 6 - Accensione di prestiti			960000	1054000	109,79%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					#DIV/0!
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.480.222,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.581.000,00	105,33%
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	795.123,35	1.240.958,59	14.395,88	918.979,43	6383,63%
Fondo pluriennale vincolato	901567,41	652911,03	577.851,61	634.509,46	109,80%
TOTALE ENTRATE	10.716.805,17	11.133.139,98	12.922.581,69	13.963.555,08	1,08

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione definitiva 2021	Rendiconto 2021	% Scost.
Titolo 1 - Spese correnti	5.735.837,92	6.130.132,37	5.516.658,50	5.804.281,91	105,21%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.491.467,64	2.516.911,61	4.201.703,84	4.795.895,17	114,14%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	8.000,00		960.000,00	1.054.000,00	109,79%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.001.277,61	985.096,00	743.219,35	728.378,00	98,00%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					#DIV/0!
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.480.222,00	1501000	1.501.000,00	1.581.000,00	105,33%
TOTALE SPESE	10.716.805,17	11.133.139,98	12.922.581,69	13.963.555,08	108,06%

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

1.7.1 LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO 2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2021 (accertamenti) 4	% scostamento rispetto alla col. 3 7
IMU	1.057.962,60	1.419.656,94	1.420.000,00	1.419.033,14	-0,07%
IMU partite arretrate	121276,42	90.559,18	75.000,00	101.541,44	35,39%
ICI partite arretrate					#DIV/0!
Imposta comunale sulla pubblicità	29.096,75	28.962,28			#DIV/0!
Addizionale IRPEF	289.585,62	243.246,26	270.000,00	295.589,49	9,48%
TASI	350.551,57				#DIV/0!
TASI partite arretrate	27418,5	32579,91	15000	16280	8,53%
Imposta di soggiorno					#DIV/0!
Altre imposte					#DIV/0!
TARI	570.437,62	585.157,00	581.932,29	566.388,77	-2,67%
TARI partite arretrate	93,47		96.500,00	43.466,00	-54,96%
TOSAP	9209,63	23603,84			#DIV/0!
Altre tasse					#DIV/0!
Diritti sulle pubbliche affissioni	3.667,84	1.098,00			#DIV/0!
Fondo solidarietà comunale					#DIV/0!
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**2.459.300,02**	**2.424.863,41**	**2.458.432,29**	**2.442.298,84**	**-0,66%**

IMU
Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.
Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni, nuove esenzioni, nuova modalità di definizione delle aliquote agevolate (norma tuttavia non ancora applicabile nemmeno per il 2021). Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

Le aliquote 2021 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 4 del 12.3.2021.
Il Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n. 23 del 30.7.2020.

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI
A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per

cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).
La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.
Tuttavia tale norma ha subito una limitazione concreta nella sua applicazione a causa della crisi pandemica, in quanto tutta l'attività di accertamento ha subito un rallentamento a seguito della sospensione disposta dal D.L. 18/2020 e ss.mm.ii. per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021: inoltre il termine decadenziale per l'emissione degli atti di accertamento scadenti precedentemente il 31/12/2020 è posticipato al 26/03/2021.
Nell'anno 2021 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

IMU		2021 (accertamenti)
ENTRATA	**Gettito da lotta all'evasione**	**€ 101.541,44**
SPESA	**Accantonamento al FCDE**	**€ 60.591,00**

TASI
Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.
In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.
In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.
Essendo l'Addizionale Comunale all'Irpef versata in relazione ai redditi del periodo d'imposta precedente (2020), la base imponibile ha necessariamente risentito della crisi pandemica.
Le aliquote 2021 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 4 del 12.3.2021.

TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPLETTIVI TARI
Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.6.2021).
Con riferimento alla TARI, si segnala che l'Ente nel corso del 2021 ha approvato il PEF basato sulla nuova metodologia di cui alla deliberazione Arera n. 443/2019 in data 30.6.2021.
Le tariffe 2021 sono state approvate in base a tale piano tariffario con deliberazione C.C. n. 23 del 30.6.2021.
Nel corso dell'anno 2021 sono stati emessi ruoli coattivi a seguito dell'attività accertativa e per la quale non si sono verificati gli incassi.

L'entrata relativa alla TEFA dal 2021, ai sensi dell'art. 38bis del D.L. 124/2019, è stata riversata dall'Agenzia delle Entrate direttamente alla Regione F.V.G.

IMPOSTA PUBBLICITA' — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
L'imposta di soggiorno, non è stata introdotta nel Comune di Sesto al Reghena.

TOSAP/COSAP — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

PUBBLICHE AFFISSIONI Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO 2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni definitive) 3	2021 (accertamenti) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.469.974,38	2.971.323,18	2.655.719,36	2.304.166,94	-13,24%
Trasferimenti correnti da famiglie					#DIV/0!
Trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	1.000,00	3.778,69	3.778,69	0,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private					#DIV/0!
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo					#DIV/0!
TOTALE Trasferimenti correnti					#DIV/0!
TASI partite arretrate					#DIV/0!
TOTALE Trasferimenti correnti	**2.470.974,38**	**2.972.323,18**	**2.659.498,05**	**2.307.945,63**	**-13,22%**

Nell'ambito dei trasferimenti Statali per l'anno 2021, merita sicura menzione il fondo per le funzioni degli enti locali, introdotto dall'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) e successivamente dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020). Tale fondo è destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 e potranno essere utilizzate, così come disposto dall'art. 13 del DL 4/2022, per ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2021. Complessivamente il Comune di Sesto al Reghena ha percepito a titolo di fondo per le funzioni degli enti locali la somma di € 24.030,13. Si rimanda alla sezione relativa alla quota vincolata del risultato di amministrazione per i dettagli in merito all'utilizzo di tali fondi.

- Trasferimento dello Stato per incremento patrimonio librario attraverso il Ministero dei beni culturali - € 4.602,44;
- Trasf. Stato per ristoro esercenti imprese per il servizio di trasporto (inclusa anche l'annualità 2020) per € 12.717,84;
- Contrib. ordinari dello Stato a finanziamento dei servizi ind. E per gli adeguamenti dei Segretari comunali per € 35.550,73;
- Trasf. Stato per la quota del 5 per mille per € 3.281,34;
- Trasf. Dello Stato attraverso il MIUR per il servizio mensa insegnanti e la gestione dei rifiuti nelle scuole per € 9.613,13;
- Trasf. Dello Stato per subentro ANPR per € 2.000,00;

- Trasferimento della Regione F.V.G. a finanziamento del bilancio compreso il fondo ordinario per € 1.949.084,59;
- Trasferimenti dello Stato attraverso la Regione F.V.G. per emergenza epidemiologica (compreso fondo funzioni fondamentali e ristori di entrata – in quest'ultima voce sono ricompresi anche le quote concesse nel 2020 ma erogate nel 2021) per € 176.154,77;
- Trasferimenti della Regione F.V.G. per abbattimento barriere architettoniche, programma di immigrazione., assegni per nascite, interventi di sterilizzazione animali, abbattimento canoni di locazione, contributo ANMIL, interventi di deratizzazione, monitoraggio sanitario dei volontari della protezione civile, sistemazione ordinaria dei corsi d'acqua, contributi per iniziative contro la violenza sulle donne, trasporto persone diversamente abili, compartecipazione incrementi compenso revisore) per € 94.901,47;
Trasferimento dello IAT per gestione ufficio turistico per € 13.890,00.
Ulteriori trasferimenti dall'ISTAT e contributi da imprese.

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2019	2020	2021	2021	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	307.257,78	258.417,44	373.275,97	335.406,74	89,85489744
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.516,73	29.926,00	33.235,43	58.259,43	175,2931435
Interessi attivi	13.869,06	10.555,90	15.500,00	18.842,42	121,564
Altre entrate da redditi da capitale	81.765,00	26.628,00	-	-	#DIV/0!
Rimborsi e altre entrate correnti	304.315,33	140.763,58	237.113,62	219.509,28	92,57556778
TOTALE Entrate extra tributarie	723,90	466.290,92	680.125,02	632.364,70	92,9777146

VENDITA DI BENI
Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

VENDITA DI SERVIZI - Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.
Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accertamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea

documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
L'importo si riferisce principalmente al canone unico patrimoniale, disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.
Detto canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12.3.2021.
Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 24 del 12.3.2021.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI
Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei pre-avvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione, che viene rendicontata con specifica deliberazione, (G.C. n. 18 del 22.2.2021).
La quota del 50% delle violazioni ai sensi dell'ex comma 12 bis, art. 142 del c.d.s. sono state impegnate al 31.12.2021 nell'apposito capitolo di spesa e pertanto la relativa somma non è stata vincolata nella quota dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021.

INTERESSI ATTIVI - Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. L'entrata si riferisce agli interessi sul conto di Tesoreria e gli interessi a seguito dell'attività accertativa (incassi per cassa come da principi contabili).

ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

Nessun accertamento per l’entrata afferente alla tipologia sopra citata nell’esercizio 2021.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni def)	2021 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Contributi agli investimenti	1.155.010,09	1.046.181,05	2.863.605,83	2.356.903,00	82,30542679
Altri trasferimenti in conto capitale	5.400,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00	66,66666667
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	11.490,00	2.800,00	4.005,00	4.245,00	105,9925094
Altre entrate in conto capitale	74.481,62	61.718,53	50.000,00	32.649,28	65,29856
TOTALE Entrate in conto capitale	1.246.381,71	1.119.699,58	2.923.010,83	2.427.397,28	83,04441623

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del Documento Unico di Programmazione è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni perfezionate nel corso dell'anno.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la somma eventualmente non impegnata confluisce nel risultato di amministrazione vincolato).

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e

imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.
La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.
Inoltre l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni 2020 e 2021 e 2022 (anno inserito dal D.L. n. 4/2022 Sostegni-ter) di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.
Gli importi accertati nell'anno 2021 hanno finanziato la parte investimenti della spesa nessuna quota è confluita nella parte corrente della spesa.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni def)	2021 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	#DIV/0!
Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	1.054.000,00	1.054.000,00	100
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	528,41			#DIV/0!
TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	528,41	1.054.000,00	1.054.000,00	100

Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni def)	2021 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	#DIV/0!
Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Accensione prestiti a medio-lungo termine	-	-	1.054.000,00	1.054.000,00	100
Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Entrate da accensione di prestiti	-	-	1.054.000,00	1.054.000,00	100

Nel corso del 2021 era prevista l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, così come previsto dall'art. 202 del TUEL.

Dei mutui previsti sono stati accesi, e pertanto accertati, i seguenti:

Descrizione Opera	Importo	Annualità del bilancio	Tasso fisso/variabile	Durata ammortamento
Realizzazione parcheggi cimitero di Sesto al Reghena	€ 200.000,00	Ammortamento dal 1 gennaio 2022	Tasso Fisso 1,36%	20 anni
Realizzazione loculi cimiteri comunali	€ 554.000,00	Amm.to dal 1 gennaio 2021	Tasso fisso 1,2%	20 anni
Sistemazione delegazione comunale di Bagnarola	€ 300.000,00	Ammortamento dal 1 gennaio 2021	Tasso fisso 1,3%	20 anni

Il Comune ha potuto stipulare il contratto di mutuo in quanto rispettoso dei vincoli previsti dal TUEL (approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, rispetto del limite all'indebitamento), nonché dalle regole di finanza pubblica di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito): tale vincolo deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale: come precisato dallo stesso MEF con la circolare n. 8 del 15/03/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), che ha ritenuto che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2021 risulta essere pari ad € 5.467.948,83 .
Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate

nell'ultimo esercizio chiuso.
Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 ha introdotto la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.
Inoltre la circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 con cui la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha previsto la facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima; ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.
Il Comune di Sesto al Reghena nel corso del 2021 non ha proceduto con la rinegoziazione dei mutui.

Anticipazioni di liquidità

In base a quanto disposto dai principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.
Si ricordano ad esempio:
- le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni definite dall'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106);
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267/2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, DL 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede invece che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).
A tal proposito si richiama la faq n. 47 della Commissione *Arconet* in merito alla corretta contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità ai sensi dell'art 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73/2021.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni def)	2021 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Entrate per partite di giro	665.060,83	683.886,60	1.240.000,00	654.521,43	52,78398629
Entrate per conto terzi	68.997,27	59.088,52	341.000,00	28.095,58	8,239173021
TOTALE Entrate	734.058,10	742.975,12	1.581.000,00	692.617,01	43,80879254

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.
Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

1.7.2 LE SPESE

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni def)	2021 (impegni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Redditi da lavoro dipendente	1.158.645,94	1.031.257,01	1.227.073,42	1.131.172,83	92,18460864
Imposte e tasse a carico dell'ente	92.781,74	84.294,55	83.295,87	77.048,63	92,49994027
Acquisto di beni e servizi	2.238.157,24	2.072.021,81	2.601.828,60	2.316.255,82	89,02415094
Trasferimenti correnti	997.584,85	1.246.574,92	1.146.640,80	762.151,38	66,46818951
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	#DIV/0!
Fondi perequativi	-	-	-	-	#DIV/0!
Interessi passivi	299.537,62	254.286,36	213.324,16	213.324,16	100
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.011,51	5.730,69	43.206,25	19.053,05	44,0979025
Altre spese correnti	54.988,62	53.575,92	488.912,81	55.866,63	11,42670612
TOTALE Spese correnti	4.862.708,52	4.747.741,26	5.804.281,91	4.574.872,50	78,81892318

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 21 del 22.2.2021 e n. 49 del 31.5.2021, ha approvato ed aggiornato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. La spesa di personale determinata è stata determinata come da disposizioni in vigore per i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con determinazione dirigenziale n. 44 e 64 del 16 e 19.2.2021.
Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato regolarmente sottoscritto.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:
- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- Imposta di bollo e registrazione;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc ecc).
Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L.

124/2019, all'art. 57-quater, attraverso una modifica dell'art. 82 TUEL, prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, che sarà ripartito con Decreto del Ministero dell'interno.
Rientrano in questo macroaggragato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatorio. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.
Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che anche per l'anno 2021 rimane in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 3 c. 2 del D.L. 183/2020 (Milleproroghe 2021) per gli immobili locati dalle pubbliche amministrazioni.
Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.
Da evidenziare che nel corso del 2021 l'ente ha sostenuto numerose spese in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19: per il dettaglio si rinvia alla sezione dedicata alla determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione.

TRASFERIMENTI CORRENTI
In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono i seguenti contributi:
Nel corso del 2021 l'ente ha riconosciuto dei trasferimenti in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

INTERESSI PASSIVI
La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 213.324,16.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.
Nel corso del 2021 l'ente ha riconosciuto rimborsi relativi a servizi pagati dagli utenti anticipatamente ma non usufruiti a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

ALTRE SPESE CORRENTI
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.
Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per

cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
Nella sezione "variazioni" sono riportati i dettagli dei diversi prelievi eseguiti.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).
Nella sezione "variazioni" sono riportati le diverse variazioni approvate.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rischi spese legali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo perdite società partecipate: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali: in questa voce sono normalmente accantonate le risorse destinate all'incremento retributivo a seguito della sottoscrizione dei rinnovi contrattuali. Per l'anno 2021 non è stato disposto nessun accantonamento non segnalato dal Responsabile del Servizio.

Fondo garanzia debiti commerciali: nessuna somma è stata accantonata. L'Ente ha rispettato i parametri relativi ai pagamenti in P.C.C.

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.
Il Comune di Sesto al Reghena, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione trimestrale.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA di questo Comune.
I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Trasporto scolastico
Mense scolastiche
RAEE – Vendita materiali ferrosi
Utilizzo locali
Contributi per sponsorizzazioni

Vendita beni mobili e attrezzature

Per l'anno 2021 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un debito al 31/12/2021 pari ad Euro 2.445,00.
La dichiarazione IVA verrà presentata entro la scadenza di legge (scadenza tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022).

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni def)	2021 (impegni)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	#DIV/0!
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.226.862,50	1.333.028,22	2.480.204,74	1.414.357,03	57,02581755
Contributi agli investimenti	-	-	12.057,06	12.057,06	100
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Altre spese in conto capitale	-	-	2.303.633,37	4.255,32	0,184722103
TOTALE Spese in conto capitale	1.226.862,50	1.333.028,22	4.795.895,17	1.430.669,41	29,83112348

INVESTIMENTI FISSI LORDI
Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale cosi come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2021 nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12.3.2021 e successivamente modificato con i provvedimenti del Consiglio Comunale n. 16 del 18.5.2021 e n. 31 del 6.10.2021.
Sono inoltre annoverate le spese di progettazione e la voce espropri.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.
Nel 2021 sono state impegnate somme per complessivi € 4.255,32 a titolo di rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire.

Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni def)	2021 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Acquisizione di attività finanziarie	-	-	-	-	#DIV/0!
Concessione di crediti a breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Concessione di crediti a medio-lungo termine	-	-	1.054.000,00	1.054.000,00	100
Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00	100

AQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E' iscritto in questo macroaggregato la somma di € 1.054.000,00 relativa alle attività finanziarie derivante dall'assunzione dei mutui con Cassa DD.PP. stipulati nell'anno 2021

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni def)	2021 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.001.277,61	985.096,00	728.378,00	728.378,00	100
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI	1.001.277,61	985.096,00	728.378,00	728.378,00	100

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio:

	2019	2020	2021
Debito residuo al 01/01	€ 7.129.932,32	€ 6.128.654,70	€ 5.142.326,83
Accensione di nuovi prestiti			€ 1.054.000,00
Rimborso di prestiti	€ 1.001.277,62	€ 985.096,00	€ 728.378,00
Rinegoziazioni			
Riduzioni		€ 1.231,87	€ -
Debito residuo al 31/12	€ 6.128.654,70	€ 5.142.326,83	€ 5.467.948,83

La circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 con cui la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha previsto la facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima; ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.
Il Comune di Sesto al Reghena nel corso del 2021 non ha proceduto con la rinegoziazione dei mutui.

Nel corso del 2021 l'ente non ha beneficiato dello slittamento delle quote capitale dei cosiddetti mutui MEF, ai sensi dell'art. 112 c. 2 del DL 18/2020 (Cura Italia).

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

USCITE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni def)	2021 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Uscite per partite di giro	665.060,83	683.886,60	1.240.000,00	664.521,43	53,5904379
Uscite per conto terzi	68.997,27	59.088,52	341.000,00	28.095,58	8,239173021
TOTALE Entrate	734.058,10	742.975,12	1.581.000,00	692.617,01	43,80879254

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2021 è pari a:

FPV	2021
FPV – parte corrente	€ 106.961,24
FPV – parte capitale	€ 527.548.22

Nel corso del 2021 e durante l'operazione di riaccertamento dei residui, a fronte della cancellazione di impegni finanziati con il fondo pluriennale vincolato, effettuata dopo l'approvazione del rendiconto 2021, si è proceduto, come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 5.4), alla corrispondente rideterminazione in diminuzione dell'FPV.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa.
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di

previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).
Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.
Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.
A decorrere dal 2019 vi è la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).
La costituzione dell'FPV per i lavori pubblici è consentita in presenza di alcune condizioni legittimanti: le più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:
- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizioni di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.
Possono inoltre essere utilizzati i ribassi d'asta per varianti dell'opera, qualora intervenga formale rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. *6ter* del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2021
FPV – parte corrente	€ 79.431,88
FPV – parte capitale	€ 2.298.633,37

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2021.

ENTRATE CORRENTI

Tutte le entrate correnti sono state destinate al finanziamento delle spese correnti e al rimborso dei prestiti.

2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

Con la graduale entrata in vigore della normativa dell'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione introdotta con il D. Lgs. 118/2011, gli Enti Locali sono chiamati alla redazione della nuova contabilità economico-patrimoniale ed alla predisposizione degli elaborati del rendiconto della gestione sulla base dei nuovi principi e schemi, questi ultimi sostanzialmente rappresentati dall'allegato n. 10 allo stesso decreto.
L'armonizzazione ha innovato profondamente i sistemi contabili degli Enti Locali non solo riguardo agli schemi da utilizzare, ma soprattutto in materia di programmazione, di gestione e di rendicontazione, fasi che sono state incise profondamente da una modificazione sostanziale dei principi contabili sia afferenti la contabilità finanziaria sia per quella economico-patrimoniale che è passata da un metodo di rendicontazione basato sulle risultanze del consuntivo finanziario rettificate al fine di renderle adeguate a criteri di competenza economica temporale, ad una struttura contabile che prevede la generazione di registrazioni in partita doppia generate direttamente dalle movimentazioni finanziarie messe in atto dall'ente durante l'esercizio, che debbono poi essere integrate con altrettante registrazioni (sempre in partita doppia) per adeguare le poste così determinate al principio della competenza economica. L'intera struttura contabile armonizzata viene sviluppata attraverso l'utilizzo di un piano dei conti integrato che è composto da una parte finanziaria (che deve essere utilizzata nella contabilità istituzionale dell'Ente) cui si aggiungono il piano dei conti dello stato patrimoniale e quello del conto economico, non soltanto separati fra loro ma anche strutturati con codifiche non omogenee.
Nel nuovo sistema si prevede che la traduzione delle operazioni finanziarie in movimenti di partita doppia debba avvenire utilizzando obbligatoriamente una matrice di correlazione nella quale ad ogni movimento, codificato almeno al quinto livello del piano dei conti finanziario, vengano individuate in dettaglio le specifiche registrazioni da effettuare in contabilità economico-patrimoniale.
La presente relazione viene redatta a corredo dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'anno 2021, commentando i fatti salienti della gestione che hanno interessato l'esercizio, e contiene la descrizione dei criteri di valutazione utilizzati per la redazione dei predetti elaborati.

Riferimenti normativi

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche[1].

A tale decreto sono allegati diversi principi contabili ma quello che interessa direttamente quanto espresso in questa relazione è senza dubbio l'allegato 4/3 denominato "*Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti Locali in contabilità finanziaria*".
Chiaramente, essendo l'economico-patrimoniale strettamente legata alla contabilità finanziaria dalla quale raccoglie ed elabora in partita doppia i fatti della gestione relativi all'operatività dell'Ente, risulta di fondamentale importanza anche l'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 soprattutto per quello che riguarda la gestione della competenza finanziaria potenziata.
Tutto l'impianto ruota intorno a due punti fondamentali che risultano essere:

- il piano dei conti integrato, che si struttura in tre piani (finanziario, economico e patrimoniale) correlati tra di loro;
- la matrice di correlazione, che esprime invece il collegamento tra il piano dei conti finanziario al quinto livello con le diverse tipologie di movimenti di tipo

[1] Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011 - Punto 1

patrimoniale (al settimo livello di classificazione) e di tipo economico (al sesto livello di classificazione).

Ne deriva quindi un sistema basato su rilevazioni in partita doppia che devono essere integrate con le scritture provenienti dalle registrazioni relative ai beni caricati nell'inventario dell'Ente nonché con quelle che assestano la competenza economica.
In conformità con quanto previsto dal principio le registrazioni contabili in partita doppia sono state eseguite seguendo pedissequamente la matrice di correlazione proposta da Arconet con le uniche eccezioni dovute alle necessarie correzioni di errori materiali ed il completamento di elementi incompleti di cui la matrice stessa risulta afflitta.
Tali correzioni ed implementazioni sono indicate, ove necessario, in corrispondenza delle voci a cui si riferiscono.
Ciò premesso, segue l'analisi delle varie poste della gestione economico-patrimoniale dell'esercizio che nel suo complesso ha evidenziato un utile di € 35.365,54.

Stato Patrimoniale Attivo

I dati esposti nello Stato Patrimoniale redatto secondo gli schemi dell'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 hanno la finalità di rilevare, rispetto ai valori iniziali, la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio e le variazioni avvenute durante l'anno nelle singole poste rispetto a quello precedente.

Come indicato nel TUEL il patrimonio dell'ente è, infatti, rappresentato dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione, che nella loro differenza rappresentano la consistenza della dotazione patrimoniale dell'ente. L'esposizione dei dati risente tuttavia della mancata evidenza della tipologia e dell'entità della variazione intercorsa tra i due esercizi in quanto tale rilevazione, che era presente negli schemi del Conto del Patrimonio redatto secondo il DPR 194/1996, è stata omessa nell'allegato 10 rendendo la visualizzazione più snella e maggiormente conforme a quelle che sono le nuove classificazioni previste dal piano dei conti.

B) IMMOBILIZZAZIONI

Come indicato nel paragrafo 6.1 del principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011 gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (Stato Patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a

seguito di un'operazione di leasing finanziario, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente[2].

B I) Immobilizzazioni immateriali

In conformità a quanto previsto al punto 6.1.1 del principio contabile 4/3, rientrano in tale categoria tutti i costi pluriennali capitalizzati, comprese le mere manutenzioni straordinarie su beni di terzi, contabilizzati nell'esercizio fino al 31 dicembre. Sono valutati al costo storico salvo il caso di acquisizioni a titolo gratuito che, se presenti, sono valorizzate in inventario secondo il *fair value* determinato a seguito di stima dell'ufficio preposto o valutazione peritale si esperto indipendente.
Le voci che compongono questa categoria si devono intendere al netto della rispettiva quota di ammortamento calcolata fino al termine dell'esercizio preso in esame.

Di seguito in tabella i valori in rapporto all'esercizio precedente:

B) IMMOBILIZZAZIONI	2021	2020	Variazioni
I) Immobilizzazioni immateriali			
1Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Costi di ricerca e sviluppo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 73.549,02	€ 24.387,08	€ 49.161,94
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9 Altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	**€ 73.549,02**	**€ 24.387,08**	**€ 49.161,94**

[2] Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011 - Punto 6.1

B II) Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate con i criteri previsti dal 6.1.2 del principio. Gli inventari dei beni mobili ed immobili, che costituiscono la scrittura ausiliaria extracontabile che accoglie in dettaglio tutti gli elementi che costituiscono il valore rappresentato nello stato patrimoniale, sono aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed aggiornati in linea con quanto previsto dai principi contabili.
I valori sono rappresentati al netto dei relativi fondi di ammortamento calcolati, per il 2021, nella misura prevista nel paragrafo 4.18 del principio.
Menzione a parte merita la categoria B III relativa alle Immobilizzazioni in corso ed acconti nella quale sono iscritti come incrementi le spese per l'acquisto, la realizzazione o la manutenzione straordinaria di opere pubbliche sui beni di proprietà dell'ente in attesa della fase di completamento dei lavori.
Al momento del rogito (acquisizioni) o del rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione (nuova opera/manutenzione straordinaria) le spese in oggetto vengono prima caricate sul Libro Cespiti e successivamente stornate, dalla voce Immobilizzazioni in corso e acconti, come decrementi, con l'attribuzione alla voce patrimoniale di pertinenza.
La tabella presenta il riepilogo delle variazioni:

II) immobilizzazioni materiali	2021	2020	Variazioni
II 1 Beni demaniali	**€ 9.891.131,99**	**€ 9.679.124,63**	**€ 212.007,36**
11Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12 Fabbricati	€ 1.110.647,17	€ 1.132.507,80	-€ 21.860,63
13 Infrastrutture	€ 6.113.133,60	€ 5.784.720,51	€ 328.413,09
19 Altri beni demaniali	€ 2.667.351,22	€ 2.761.896,32	-€ 94.545,10
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	**€ 22.764.336,25**	**€ 23.144.688,45**	**-€ 380.352,20**
2.1Terreni	€ 366.882,42	€ 362.172,42	€ 4.710,00
di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2 Fabbricati	€ 22.038.275,86	€ 22.567.649,29	-€ 529.373,43
di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.3 Impianti e macchinari	€ 200.530,81	€ 80.162,70	€ 120.368,11
di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 77.749,54	€ 74.589,67	€ 3.159,87
2.5 Mezzi di trasporto	€ 51.276,83	€ 24.819,42	€ 26.457,41
2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 9.823,98	€ 16.693,68	-€ 6.869,70
2.7 Mobili e arredi	€ 17.575,57	€ 18.601,27	-€ 1.025,70
2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.9 Altri beni materiali	€ 2.221,24	€ 0,00	€ 2.221,24
III 3 immobilizzazioni in corso e acconti	€ 381.938,59	€ 171.152,21	€ 210.786,38
Totale immobilizzazioni materiali	**€ 33.037.406,83**	**€ 32.994.965,29**	**€ 42.441,54**

B III) Immobilizzazioni finanziarie

La categoria accoglie quanto posseduto dall'Ente in termini di partecipazioni in società, Enti

ed imprese nonché i crediti immobilizzati verso gli stessi soggetti ed anche altri titoli di varia natura.

Le partecipazioni sono state valutate sul netto patrimoniale come previsto dal principio contabile 4/3 ai punti 6.1.3 e 9.3 utilizzando come valore dello stesso quello relativo all'ultimo bilancio pubblicato dalla società controllata/partecipata dall'Ente. Relativamente invece a quegli organismi per i quali non sono stati reperiti né gli elementi per procedere alla valutazione in base alla quota di netto patrimoniale né la documentazione afferente il costo storico sostenuto al momento dell'acquisizione si è ritenuto opportuno assumere quale valore di costo l'ammontare complessivo del valore nominale delle azioni o quote ricevute dall'ente a fronte degli elementi conferiti nella partecipata.

IV) Immobilizzazioni finanziarie	2021	2020	Variazioni
1 Partecipazioni in:	**€ 3.434.819,84**	**€ 3.682.860,61**	**-€ 248.040,77**
a) imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese partecipate	€ 3.354.053,60	€ 3.354.053,60	€ 0,00
c) altri soggetti	€ 80.766,24	€ 328.807,01	-€ 248.040,77
2 Crediti verso:	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
a) altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	**€ 3.434.819,84**	**€ 3.682.860,61**	**-€ 248.040,77**

Riepilogo immobilizzazioni

Dalla tabella seguente, che riepiloga anche i totali delle immobilizzazioni, si può altresì evincere l'incidenza percentuale delle singole componenti rispetto al totale delle immobilizzazioni stesse:

Macro voce	***Incidenza***	***Valore***
I) Immobilizzazioni immateriali	0,20%	€ 73.549,02
II) Immobilizzazioni materiali	90,40%	€ 33.037.406,83
IV) Immobilizzazioni finanziarie	9,40%	€ 3.434.819,84
Totale immobilizzazioni	**100,00%**	**€ 36.545.775,69**

Infine, la tabella proposta qui di seguito mostra come sono variate le immobilizzazioni dall'01/01/2021:

Riepilogo variazioni sulle immobilizzazioni	***Valore***
Immobilizzazioni all'01/01/2021	€ 36.702.212,98
Storno fatture da ricevere anno n-1	-€ 138.154,75
Fatture da ricevere	€ 349.941,13
Ammortamenti 2021	-€ 1.418.294,13
Variazioni finanziarie positive 2021	€ 1.154.513,23

Acquisizioni extra-finanziarie	€ 144.838,00
Rivalutazione di partecipazioni	€ 67.835,07
Svalutazione di partecipazioni	-€ 315.875,84
Totale immobilizzazioni al 31/12/2021	**€ 36.547.015,69**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

La categoria si compone di quattro macro-voci:

C I) Rimanenze

Non risultano valorizzate rimanenze di magazzino al termine dell'esercizio.

C II) Crediti

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi e l'ammontare dei crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello Stato Patrimoniale, come precisato dall'articolo 2426, n. 8 Codice civile. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'ammontare del fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dall'andamento delle riscossioni.

La tabella qui di seguito mostra la composizione dei crediti e l'eventuale variazione rispetto all'esercizio precedente:

II Crediti	2021	2020	Variazioni
1 Crediti di natura tributaria	**€ 176.613,17**	**€ 75.691,93**	**€ 100.921,24**
a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) altri crediti da tributi	€ 176.613,17	€ 75.691,93	€ 100.921,24
c) crediti da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Crediti da trasferimenti e contributi	**€ 383.804,71**	**€ 103.712,73**	**€ 280.091,98**
a) verso amministrazioni pubbliche	€ 305.604,71	€ 103.712,73	€ 201.891,98
b) imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) verso altri soggetti	€ 78.200,00	€ 0,00	€ 78.200,00
3 Verso clienti ed utenti	**€ 8.155,51**	**€ 5.487,10**	**€ 2.668,41**
4 Altri crediti	**€ 2.201.738,38**	**€ 92.065,14**	**€ 2.109.673,24**
a) verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) per attività c/terzi	€ 5.283,23	€ 2.313,23	€ 2.970,00
c) altri	€ 2.196.455,15	€ 89.751,91	€ 2.106.703,24
TOTALE CREDITI	**€ 2.770.311,77**	**€ 276.956,90**	**€ 2.493.354,87**

Lo schema di riepilogo mostra invece come è stata ottenuta la quadratura dei crediti con i residui attivi da Conto di Bilancio:

Riepilogo quadratura crediti / residui attivi	***Valore***
Totale crediti da Stato Patrimoniale	€ 2.770.311,77
Iva a credito	€ 0,00
F. sval. crediti natura tributaria	€ 397.485,09
F. sval. crediti trasf. e contributi	€ 0,00
F. sval. crediti verso clienti ed utenti	€ 121.107,32
F. sval. altri crediti	€ 0,00
Totale crediti al 31/12/2021	**€ 3.288.904,18**
Residui attivi da conto di bilancio	**€ 3.288.904,18**
Differenza	**€ 0,00**

Come si può notare, per ottenere la quadratura con i residui attivi da conto di bilancio, al totale dei crediti risultanti da Stato Patrimoniale al 31/12/2021 si devono aggiungere gli importi del fondo svalutazione (suddiviso secondo quanto indicato nel prospetto di composizione dell'FCDE) e sottrarre l'importo dell'eventuale IVA a credito.

C III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Non risultano valorizzate altre attività finanziarie non immobilizzate al termine dell'esercizio.

C IV) Disponibilità liquide

In questa voce confluiscono il conto di tesoreria (voce C IV 1) che corrisponde al saldo finale di cassa del conto del tesoriere ottenuto secondo la formula fondo iniziale di cassa più riscossioni meno pagamenti (in conto competenza e in conto residui), gli altri depositi bancari e postali (voce C IV 2) corrispondenti agli estratti conto detenuti dall'Ente esternamente a quello di tesoreria ed il denaro e valori in cassa (voce C IV 3) equivalenti alla giacenza di cassa degli agenti contabili. La sua rappresentazione nello Stato Patrimoniale è sufficientemente esauriente da non necessitare ulteriori specifiche.

La tabella riassume i valori a fine esercizio e le eventuali variazioni intercorse rispetto all'anno precedente:

IV Disponibilità liquide	**2021**	**2020**	**Variazioni**
1 Conto di tesoreria	**€ 4.411.955,67**	**€ 3.116.071,32**	**€ 1.295.884,35**
a Istituto tesoriere	€ 4.411.955,67	€ 3.116.071,32	€ 1.295.884,35
b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Altri conti presso tesoreria statale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale disponibilità liquide	**€ 4.411.955,67**	**€ 3.116.071,32**	**€ 1.295.884,35**

D) RATEI E RISCONTI

Le due voci fanno riferimento rispettivamente a ricavi di competenza che avranno manifestazione finanziaria (accertamenti) negli anni successivi (*ratei attivi*) e costi con manifestazione finanziaria (pagamenti anticipati) ma con competenza economica negli anni successivi (*risconti attivi*).

Nel dettaglio, la composizione delle nuove riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili si presenta come segue:

a) Valorizzazione Riserve indisponibili al 01/01/2021	€ 28.997.233,94
TOTALE	€ 28.997.233,94
b) DIMINUZIONE PER STERILIZZO AMMORTAMENTI	
Ammortamenti	€ 947.174,53
TOTALE	€ 947.174,53
c) AUMENTO PER QUOTA VARIAZIONI FIN. 2021	
Nuove acquisizioni	€ 756.542,93
TOTALE	€ 756.542,93
TOT. RIS. DA AVANZI PORTATI A NUOVO (b-c)	€ 190.631,60
TOT. NUOVE RISERVE INDISPONIBILI (a-b+c)	€ 28.806.602,34

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Nella categoria dei fondi per rischi ed oneri rientrano gli accantonamenti destinati a coprire perdite relativamente a "cause legali", "spese impreviste" e "perdite da organismi partecipati", nonché quelli per le imposte.
L'accantonamento è commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia ed il suo importo risulta identico a quanto indicato nella destinazione dell'avanzo di amministrazione.
La tabella riepiloga il totale dei fondi accantonati e la destinazione, oltre che evidenziare la variazione rispetto all'esercizio precedente:

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	2021	2020	Variazioni
1 Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Altri	€ 38.870,89	€ 36.076,50	€ 2.794,39
-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI TISCHI ED ONERI (B)	€ 38.870,89	€ 36.076,50	€ 2.794,39

D) DEBITI

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi e l'ammontare dei debiti iscritti nello Stato Patrimoniale.
La voce accoglie tutte le poste relative all'indebitamento complessivo dell'ente, suddivise in cinque categorie principali. I debiti di finanziamento corrispondono, ad eccezione dei debiti per interessi passivi, alla situazione dei mutui passivi dell'Ente. Tra i debiti verso fornitori rientrano i debiti per acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente. La voce considera, così come per gli altri debiti, i valori mantenuti a residuo nel bilancio finanziario perché considerati, in osservanza ai nuovi principi della contabilità armonizzata, obbligazioni giuridicamente perfezionate in attesa dei pagamenti. Inoltre, sempre in questa

categoria, si ritrovano anche i debiti derivati dall'incremento delle immobilizzazioni del Comune, in quanto ciò che del Tit. II macro 2 va ad incrementare il patrimonio immobiliare dell'Ente, trova corrispettivo in questa categoria come posta passiva (secondo quanto previsto dalla matrice di correlazione). Negli acconti confluiscono le riscossioni ricevute in acconto su alienazioni di beni patrimoniali. Si tratta in particolare delle somme ricevute in acconto per la vendita di beni immobili in attesa dell'atto di rogito e altri acconti in attesa della definizione delle operazioni finanziarie. Infine sono previsti i debiti per trasferimenti e contributi, a loro volta suddivisi nelle sotto categorie, e la voce residuale degli altri debiti.
La tabella di seguito illustra la composizione delle varie voci di debito e la variazione rispetto all'anno precedente:

D) DEBITI	2021	2020	Variazioni
1 Debiti da finanziamento	€ 5.469.180,71	€ 5.143.558,71	€ 325.622,00
a) prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) v/altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) verso banche e tesorerie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) verso altri finanziatori	€ 5.469.180,71	€ 5.143.558,71	€ 325.622,00
2 Debiti verso fornitori	€ 700.009,19	€ 461.683,54	€ 238.325,65
3 Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	€ 238.039,07	€ 445.439,30	-€ 207.400,23
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	€ 167.123,19	€ 353.287,39	-€ 186.164,20
c) imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) altri soggetti	€ 70.915,88	€ 92.151,91	-€ 21.236,03
5 Altri debiti	€ 1.225.202,80	€ 189.335,73	€ 1.035.867,07
a) tributari	€ 8.167,34	€ 17.983,79	-€ 9.816,45
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 27.345,75	€ 18.098,09	€ 9.247,66
c) per attività svolta per c/terzi	€ 686,50	€ 0,00	€ 686,50
d) altri	€ 1.189.003,21	€ 153.253,85	€ 1.035.749,36
TOTALE DEBITI (D)	€ 7.632.431,77	€ 6.240.017,28	€ 1.392.414,49

Lo schema di riepilogo mostra invece come è stata ottenuta la quadratura dei debiti con i residui passivi da Conto di Bilancio:

Riepilogo quadratura debiti / residui passivi	***Valore***
Totale debiti da Stato Patrimoniale	€ 7.632.431,77
Iva a debito	-€ 2.445,00
Debiti di finanziamento	-€ 5.469.180,71
Totale debiti al 31/12/2021	€ 2.160.806,06
Residui passivi da conto di bilancio	€ 2.160.806,06
Differenza	€ 0,00

Come si evince dal prospetto, per ottenere la quadratura con i residui passivi da conto di bilancio, al totale dei debiti risultanti da Stato Patrimoniale al 31/12/2021 si devono aggiungere gli eventuali residui al Tit. IV che la procedura non rileva in quanto trattasi di quote capitali di mutui non ancora rimborsate, e sottrarre sia l'importo dei debiti di finanziamento sia l'eventuale IVA a debito ancora da versare.

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Nella voce sono ricompresi sia i risconti passivi (dove rientrano sia i contributi agli investimenti che le concessioni cimiteriali) sia i ratei passivi (nei quali viene normalmente iscritto il salario accessorio per i dipendenti che verrà impegnato nell'anno successivo).

E II) Risconti passivi

In questa voce trova allocazione la quota di ricavi di competenza degli esercizi futuri contabilizzati finanziariamente nell'esercizio in corso.

Contributi agli investimenti

Il principio contabile prevede che i contributi ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vadano inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" all'interno dello Stato Patrimoniale passivo dove permangono per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite, fino al completamento del processo di ammortamento.

E' previsto che l'ammontare dei risconti debba essere ridotto annualmente della quota di ammortamento attivo determinata nella stessa aliquota con la quale viene calcolato l'ammortamento del bene cui si riferisce il contributo in modo tale da sterilizzare il costo della quota di ammortamento contabilizzata sul bene per la parte riconducibile al contributo stesso. Contestualmente, i risconti passivi debbono essere incrementati per l'importo dei contributi ricevuti dall'Ente e destinati alla realizzazione di opere. Figurano tra questi anche i contributi che finanziano opere ancora in corso di realizzazione per i quali però non viene calcolata la quota di ammortamento attivo in quanto quest'ultima partirà solo all'iniziare dell'ammortamento effettivo del bene, ossia una volta terminati i lavori ed effettuate le procedure di collaudo.

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2021	2020	Variazioni
I Ratei passivi	€ 65.713,76	€ 68.950,35	-€ 3.236,59
II Risconti passivi	€ 7.622.908,67	€ 5.449.608,12	€ 2.173.300,55
1 Contributi agli investimenti	€ 7.492.183,90	€ 5.351.619,60	€ 2.140.564,30
a) da altre amministrazioni pubbliche	€ 7.492.183,90	€ 5.351.619,60	€ 2.140.564,30
b) da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Concessioni pluriennali	€ 130.724,77	€ 97.988,52	€ 32.736,25
3 Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI RISCONTI (E)	€ 7.688.622,43	€ 5.518.558,47	€ 2.170.063,96

Più nel dettaglio, la variazione dei contributi agli investimenti nell'anno preso in esame è stata:

CONSISTENZA INIZIALE	€ 5.351.619,60
Aumento contributi investimenti	€ 2.386.903,00
Diminuzione contributi investimenti (quota amm. attivi)	€ 246.338,70
CONSISTENZA FINALE	€ 7.492.183,90

CONTI D'ORDINE

Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.
Le voci poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture che non inficia in alcun modo la quadratura tra attivo e passivo patrimoniale. Queste poste ricomprendono impegni su esercizi futuri (dove confluisce l'FPV al Tit. II), beni di terzi in uso e garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti specifici.

Conto Economico

Come prescritto al punto 4 del principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011, trovano allocazione nel Conto Economico i componenti positivi e negativi della gestione i quali presentano un primo risultato che, ulteriormente rettificato dai proventi ed oneri finanziari, dai proventi e dagli oneri straordinari e dalle imposte, porta alla determinazione del risultato economico dell'esercizio.
La norma prevede che vengano registrati in contabilità economico-patrimoniale sia costi e oneri che ricavi e proventi, indicando anche la differenziazione che sussiste tra le due tipologie di movimentazione. I costi sostenuti ed i ricavi conseguiti sono infatti la risultante di operazioni di scambio propriamente detto (acquisizione o vendita) mentre per gli oneri ed i proventi si riferiscono invece ad operazioni non relative a scambi di mercato ma ad attività istituzionali e di erogazione (tributi, trasferimenti e contributi, prestazioni, interessi finanziari, etc.).
In riferimento alle operazioni sopra indicate la normativa prevede che, per aderire quanto più possibile al principio di competenza economica, i ricavi/proventi conseguiti ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati nell'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria.
Il Conto Economico di seguito analizzato presenta un utile di € 35.365,54 e l'esposizione risulta conforme a quanto previsto dall'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011.

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

A questa categoria appartengono le poste positive della gestione economica dell'Ente e si suddividono in:

- Proventi da tributi, che ricomprendono i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, e proventi assimilati) di competenza economica dell'esercizio quali i tributi accertati nell'esercizio nella contabilità finanziaria. Si trovano in questa voce gli accertamenti al titolo 1.01 (Tributi di parte corrente) dell'entrata aumentati dei tributi al titolo 4.01 (Tributi in conto capitale).

- Proventi da fondi perequativi, nella cui voce vengono riepilogati i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio quali i fondi accertati nell'esercizio nella contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti al titolo 1.03 (Fondi Perequativi).

- Proventi da trasferimenti correnti, la cui voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti al titolo 2.01 (Trasferimenti correnti).

- Quota annuale di Contributi agli investimenti che rileva la quota di competenza dell'esercizio dei contributi agli investimenti accertati dall'Ente, destinati ad investimenti, interamente sospesi nell'esercizio dell'accertamento del credito. Il provento sospeso nei risconti passivi, originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è annualmente ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della competenza economica positiva (Quota annuale di contributi agli investimenti). Il valore della quota iscritta a Conto Economico in tale voce è reperibile nella tabella di riepilogo dei risconti passivi.

- Contributi agli investimenti dove confluirebbero tutti i contributi agli investimenti accertati ma che sono stati riscontati nello Stato Patrimoniale Passivo.

- Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici che comprende tutti gli accertamenti al Titolo 3.01.01 (vendita di beni), 3.01.02 (vendita di servizi) e 3.01.03 (proventi derivanti dalla gestione di beni) al netto dell'IVA c/vendite, degli eventuali risconti passivi 2021 e aumentati degli eventuali risconti passivi 2019.

- Proventi derivanti dalla gestione di beni ove si trovano gli accertamenti al Titolo 3.01.03 (proventi derivanti dalla gestione dei beni) e che ricomprendono anche le eventuali concessioni cimiteriali.

- Altri ricavi e proventi diversi dove confluiscono i proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. La voce comprende gli accertamenti al Titolo 3.02 (Proventi derivati dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti).

La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle differenti voci specificate poco sopra:

A) COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE	2021	2020	Variazioni
1 Proventi da tributi	€ 2.442.298,84	€ 2.424.863,41	€ 17.435,43
2 Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Proventi da trasferimenti e contributi	€ 2.554.284,33	€ 3.147.054,79	-€ 592.770,46
a) Proventi da trasferimenti correnti	€ 2.307.945,63	€ 2.972.323,18	-€ 664.377,55
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 246.338,70	€ 174.731,61	€ 71.607,09
c) Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 302.670,49	€ 229.322,86	€ 73.347,63
a) Proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 114.136,10	€ 88.707,10	€ 25.429,00
b) Ricavi dalla vendita di servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 188.534,39	€ 140.615,76	€ 47.918,63
5 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavor.,etc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8 Altri ricavi e proventi diversi	€ 460.181,93	€ 147.096,45	€ 313.085,48
TOTALE COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE (A)	€ 5.759.435,59	€ 5.948.337,51	-€ 188.901,92

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

In questa categoria vengono riepilogate le componenti negative della gestione suddivise nelle seguenti poste:

- Acquisti di materie prime e/o beni di consumo tra i quali sono iscritti i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. La voce comprende le liquidazioni e le fatture da ricevere di competenza 2021. Le spese sono riferite al Titolo 1.03.01 (Acquisto di beni) al netto di IVA acquisti.

- Prestazioni di servizi nella cui voce rientrano i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per prestazioni di servizi rilevate nella contabilità finanziaria rettificate ed integrate nel rispetto del principio della competenza economica. La voce comprende le liquidazioni e le fatture da ricevere al Titolo 1.03.02 (Acquisto di servizi) al netto dei costi relativi al titolo 1.03.02.07 (utilizzo beni di terzi) che invece vengono imputati alla voce sottostante.

- Utilizzo beni di terzi dove sono iscritti i corrispettivi per l'utilizzo di beni di terzi, quali a titolo esemplificativo: locazione di beni immobili, noleggi mezzi di trasporto, canoni per l'utilizzo di software, altri costi sostenuti per utilizzo beni di terzi. La voce comprende il Titolo 1.03.02.07 (Utilizzo beni di terzi) come già specificato nella voce soprastante.

- Trasferimenti correnti la cui voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'Ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione, quali ad esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i contributi a fondo perduto o in conto esercizio. La voce comprende i costi al Titolo 1.04 (Trasferimenti correnti), 1.01.02 (Contributi sociali figurativi) e 1.05 (Trasferimenti di tributi). Si precisa che i Trasferimenti correnti generano costi con l'evento impegno di spesa mentre le altre tipologie con l'evento liquidazione.

- Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche che comprendono i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria. La voce comprende gli impegni al Titolo 2.03.01 (Contributi agli investimenti a amministrazioni pubbliche). Si precisa che i Contributi agli investimenti generano costi con l'evento impegno.

- Contributi agli investimenti ad altri soggetti che ricomprendono invece i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria. La voce comprende gli impegni al Titolo 2.03.02 (Contributi agli investimenti a famiglie), 2.03.03 (Contributi agli investimenti ad imprese) e 2.03.04 (Contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private).

- Personale, nella cui voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili). Non sono invece compresi i costi per arretrati al personale, che vengono riepilogati nella voce "Altri oneri straordinari" e l'IRAP che invece viene riepilogata sulla voce "Imposte".

- Ammortamenti, nella cui voce rientrano le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali (ognuna su apposita posta contabile) iscritte nello Stato Patrimoniale. Il valore dell'ammortamento è verificabile nel registro dei beni ammortizzabili. Le aliquote di ammortamento sono adeguate a quanto previsto nel principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011 al punto 4.18.

- Svalutazione dei crediti di funzionamento, che ricomprende la quota stanziata a fondo svalutazione crediti nell'avanzo di amministrazione o, nel caso tale importo fosse già presente dall'anno prima, comprende solo la quota di incremento del medesimo fondo. L'assenza di tale importo è da interpretare come decremento rispetto all'esercizio precedente in quanto per tale casistica, la scrittura di prima nota non imputa nessun valore in tale posta.

- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) che riportano l'eventuale variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali.

- Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti, dove sono riepilogati i medesimi importi indicati nella voce accantonamenti del risultato di amministrazione ad eccezione della svalutazione dei crediti. Se nelle voci sono riportate cifre differenti da quanto poca sopra specificato significa che gli accantonamenti sono stati adeguati al rialzo e che l'importo indicato fa riferimento alla differenza tra l'anno precedente e l'anno in corso e corrisponde quindi al valore di incremento, mentre se non è presente alcuna quota sulle voci significa che gli accantonamenti sono diminuiti rispetto all'esercizio precedente (in quanto la scrittura di riduzione in prima nota non genera alcuna evidenza su tale voce ma risulterà visibile nelle insussistenze del passivo in quanto riduzione di una passività già esistente).

- Oneri diversi di gestione che comprendono prevalentemente le liquidazioni al Titolo 1.02.01 (Imposta di registro e di bollo) 1.10.04 (Premi di assicurazione) e 1.09 (Rimborsi).

La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle differenti voci specificate poco sopra:

B) COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE	2021	2020	Variazioni
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 97.983,49	€ 151.201,80	-€ 53.218,31
10 Prestazioni di servizi	€ 2.182.143,42	€ 1.873.134,58	€ 309.008,84
11 Utilizzo beni di terzi	€ 35.643,18	€ 27.606,29	€ 8.036,89
12 Trasferimenti e contributi	€ 774.208,44	€ 1.246.574,92	-€ 472.366,48
a) Trasferimenti correnti	€ 762.151,38	€ 1.246.574,92	-€ 484.423,54
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbl.	€ 12.057,06	€ 0,00	€ 12.057,06
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13 Personale	€ 1.115.061,04	€ 1.100.207,36	€ 14.853,68
14 Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.418.294,13	€ 1.657.472,24	-€ 239.178,11
a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 26.465,27	€ 13.243,04	€ 13.222,23
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 1.391.828,86	€ 1.342.095,51	€ 49.733,35
c) Altre svalutazioni di immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Svalutazione dei crediti	€ 0,00	€ 302.133,69	-€ 302.133,69
15 Variazioni nelle riman. di materie prime e/o beni di consumo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16 Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17 Altri accantonamenti	€ 2.794,39	€ 2.626,00	€ 168,39
18 Oneri diversi di gestione	€ 61.458,09	€ 64.136,82	-€ 2.678,73
TOTALE COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE (B)	€ 5.687.586,18	€ 6.122.960,01	-€ 435.373,83

La differenza fra i componenti positivi e negativi della gestione genera il risultato della gestione che deve essere ulteriormente depurato delle risultanze della gestione finanziaria, dalle rettifiche di valore delle attività finanziarie e dalle componenti straordinarie al fine di determinare il risultato di esercizio complessivo.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I proventi ed oneri finanziari accolgono i proventi da partecipazioni (dividendi distribuiti), gli altri proventi finanziari (compresi gli interessi attivi), gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. Le voci sono cosi sostanziate:

- Proventi da partecipazioni in cui sono compresi utili e dividendi da società controllate e partecipate, avanzi distribuiti ossia gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'Ente ed altri utili e dividendi dove si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. Sono pertanto compresi in questa voce gli accertamenti al Titolo 3.04.02 dell'entrata relativi a entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi.
- Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio. I proventi rilevati in questa voce si conciliano con gli accertamenti al Titolo 3.03 dell'entrata (Interessi attivi).

- Interessi passivi tra i quali rientrano prevalentemente gli importi liquidati al Titolo 1.07 dell'Uscita (interessi passivi).

La tabella sottostante illustra la composizione delle voci appena elencate:

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2021	2020	Variazioni
Proventi finanziari			
19 Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 26.628,00	-€ 26.628,00
a) da società controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) da società partecipate	€ 0,00	€ 26.628,00	-€ 26.628,00
c) da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
20 Altri proventi finanziari	€ 19.189,25	€ 10.555,90	€ 8.633,35
Totale proventi finanziari	€ 19.189,25	€ 37.183,90	-€ 17.994,65
-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
21 Interessi ed altri oneri finanziari	€ 213.446,16	€ 254.352,36	-€ 40.906,20
a) Interessi passivi	€ 213.446,16	€ 254.352,36	-€ 40.906,20
b) Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari	€ 213.446,16	€ 254.352,36	-€ 40.906,20
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-€ 194.256,91	-€ 217.168,46	

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

La categoria ospita le variazioni di valore relativamente ai titoli azionari e alle partecipazioni per il valore di differenza tra la quota di patrimonio netto precedentemente iscritta e quella ricalcolata sulla quota detenuta al 31/12/2021.
Nella tabella si evidenzia l'importo della variazione:

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	2021	2020
22 Rivalutazioni	€ 67.835,07	€ 328.807,01
23 Svalutazioni	€ 315.875,84	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	**-€ 248.040,77**	**€ 328.807,01**

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

L'ultima categoria del conto economico accoglie le poste aventi carattere straordinario. Sono qui indicate, se rilevate, le plus e minusvalenze derivanti dalla gestione del patrimonio, le insussistenze e sopravvenienze dell'attivo e del passivo e gli altri proventi ed oneri specificamente caratterizzati dalla straordinarietà. Le voci possono essere così esplicate:
E 24)

- Proventi da permessi di costruire comprendenti la quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti (quanto non utilizzato per tale scopo è invece stato stornato alle riserve da permessi di costruire).

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo le quali sono principalmente dovute all'attività di contabilizzazione relative alle insussistenze del passivo riferite alle economie di impegni a residuo, alla diminuzione del fondo rischi ed alla eventuale diminuzione del fondo svalutazione crediti.

- Plusvalenze patrimoniali derivanti da alienazioni di Beni Immobili n.a.c.

- Altri proventi straordinari ove vengono allocati gli altri proventi di carattere straordinario che non trovano posto in altra specifica voce di natura straordinaria.

E 25)

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo tra cui rientrano le minori entrate di accertamenti a residuo mentre le sopravvenienze passive risultano principalmente generate dall'adeguamento dei dati IVA di apertura.

- Minusvalenze patrimoniali il cui valore corrisponde, se presente, alla differenza tra il valore di realizzo dei cespiti ceduti rispetto alla loro valorizzazione nell'inventario.

- Altri oneri straordinari nella cui voce sono riepilogati le spese riconducibili ad eventi straordinari (quindi non ripetitivi) e non allocabili in altra specifica voce di natura straordinaria.

La tabella seguente illustra la consistenza delle varie voci sopra commentate:

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2021	2020	Variazioni
24 Proventi straordinari	€ 532.172,65	€ 77.255,49	€ 454.917,16
a) Proventi da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 3.600,00	€ 9.000,00	-€ 5.400,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 524.567,65	€ 68.255,49	€ 456.312,16
d) Plusvalenze patrimoniali	€ 4.005,00	€ 0,00	€ 4.005,00
e) Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari	€ 532.172,65	€ 77.255,49	€ 454.917,16
25 Oneri straordinari	€ 51.296,87	€ 26.697,44	€ 24.599,43
a) Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	€ 47.041,55	€ 26.697,44	€ 20.344,11
c) Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Altri oneri straordinari	€ 4.255,32	€ 0,00	€ 4.255,32
Totale oneri straordinari	€ 51.296,87	€ 26.697,44	€ 24.599,43
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	€ 480.875,78	€ 50.558,05	

Si propone infine la tabella che analizza più nel dettaglio la composizione delle voci relative alle sopravvenienze ed insussistenze:

Voce E 24c		
Insussistenze del passivo	€ 115.979,72	Minori residui passivi spesa T 1
Insussistenze del passivo	€ 13.952,49	Minori residui passivi spesa T 7
Maggiori incassi Entrata	€ 249.797,44	Maggiori incassi entrata
Sopravvenienze attive	€ 144.838,00	Rivalutazioni da inventario
TOTALE SOPRAVV.ATTIVE E INSUSS. PASSIVO (E24c)	€ 524.567,65	

Voce E 25b		
Insussistenze dell'attivo	€ 19.389,08	Minori residui attivi
Insussistenze dell'attivo	€ 14.777,27	Minori residui attivi entrata T 9
Arretrati per anni prec. corr. al pers. a tempo indeterminato	€ 12.875,20	Arretrati
TOTALE INSUSS.ATTIVO E SOPRAVV.PASSIVO (E-25-b)	€ 47.041,55	

IMPOSTE

Sono inseriti in tale voce, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e a Irap corrisposte dall'ente durante l'esercizio. I costi rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese liquidate nella contabilità finanziaria. La voce comprende le liquidazioni al Titolo 1.02.01.01 (Imposte e tasse a carico dell'ente). Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore dei beni.

4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

4.1 Equilibri costituzionali.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL..

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La commissione Arconet ha chiarito in data 11/12/2019 che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3)

svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio"(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario.

La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, mediante un'analisi della normativa costituzionale, che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA: € 1.305.510,18

- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO: € 885.969,64

- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO: € 885.969,64.

Analisi per indici

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Sesto al Reghena non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella:

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	**SI**	**NO**
1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		X
2) Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		X
3) Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		X
4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		X
5) Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico		X

dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		
6) Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		X
7) [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		X
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		X

Indicatori della gestione.

In allegato alla deliberazione del Rendiconto di gestione 2021 vengono altresì allegati, come da normativi in vigore, gli indicatori.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Nessuna garanzia principale e/o sussidiaria è stata prestata dall'Ente.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.

L'ente non ha enti od organismi strumentali.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31/12/2021:

ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Elenco degli enti e degli organismi strumentali con l'indicazione del sito internet su cui consultare i rendiconti o i bilanci d'esercizio:

RAGIONE SOCIALE.	**AMBIENTE SERVIZI S.P.A.**
INDIRIZZO	Via Clauzetto 15 – ZIPR – SAN VITO AL TAG.TO
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA	01434200935
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	6,38% (azioni possedute n. 150.442)
DURATA DELL'IMPEGNO	22 GENNAIO 2001 - 31 DICEMBRE 2030
ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATO	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

INDIRIZZO INTERNET	http://www.ambienteservizi.net/azienda/amministrazione-trasparente/bilancio-di-esercizio

RAGIONE SOCIALE.	**LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA**
INDIRIZZO	PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1, PORTOGRUARO (VE)
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA	04268260272
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	2,763% (azioni possedute n. 497.325)
DURATA DELL'IMPEGNO	2003 – 2050
ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATO	GESTIONE SERVIZIO DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
INDIRIZZO INTERNET	https://www.lta.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo

RAGIONE SOCIALE.	**A.TA.P. S.p.a**
INDIRIZZO	Via Cadiani 26 – PORDENONE
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA	00188590939
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,704% (n. 1.284 quote del valore di € 100,00 cadauna)
DURATA DELL'IMPEGNO	06 AGOSTO 1996 – 31 DICEMBRE 2040
ATTIVITA' SVOLTA	ATTIVITA' TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE, BAGAGLI E COLLETTAME E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI PER CONTO PROPRIO E DI TERZI
INDIRIZZO INTERNET	https://www.atap.pn.it/it/AmministrazioneTrasparenteDetail/12.aspx

RAGIONE SOCIALE.	**G.S.M. spa**
INDIRIZZO	Corso Vittorio Emanuele n. 64 – PORDENONE
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA	001469190936
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,40% (n. 12 quote del valore di € 100,00 cadauna)
DURATA DELL'IMPEGNO	16 DICEMBRE 2019 – 31 DICEMBRE 2024
ATTIVITA' SVOLTA	ATTIVITA' RELATIVA ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
INDIRIZZO INTERNET	https://www.gsm-pn.it/

RAGIONE SOCIALE.	**Consorzio Ponterosso Tagliamento**
INDIRIZZO	Via Forgaria n. 11 – 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO
FORMA GIURIDICA	CONSORZIO
CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA	80004010932/00408450930

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	9,28112% (n. 346 Valore di € 2.583,6655 cadauna)
INDIRIZZO INTERNET	https://www.zipr.it/

Verifica rispetto obbligo di contenimento spese

Si segnala che con decorrenza 2020, le normative vincolistiche relative alle spese di cui sopra sono state disapplicate per gli enti locali a norma dell'art. 57 del D.L. 124/2019.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:
· la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
· la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
· il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 **(tempi medi di pagamento)**	**- 21 gg.**

Risulta rispettato i termini di pagamento entro i 30 gg data ricevimento delle fatture come certificato entro il 31.1.2022 in Piattaforma Certificazione Crediti.

Il rappresentante legale

Del Zotto ing. Marcello

Il responsabile finanziario

Luchin rag. Serenella